



ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00112**

Del: **07/07/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

OGGETTO: Misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione di vari eventi concerto di gruppi musicali

LA SINDACA

CONSIDERATO

Che nel giorno 12 luglio 2026 si terrà il concerto, all'interno dell'impianto denominato ippodromo del Visarno, situato nel Parco delle Cascine, dell'artista Sfera Ebbasta;

Che nel medesimo giorno 12 luglio 2026 si terrà altresì il concerto, all'interno dell'area denominata Anfiteatro Ernesto de Pascale, situata nel Parco delle Cascine, dell'artista Noa;

Che nel giorno 15 luglio 2026 si terrà il concerto, all'interno dell'impianto denominato ippodromo del Visarno, situato nel Parco delle Cascine, del gruppo musicale My Chemical Romance;

Che nel giorno 23 luglio 2026 si terrà il concerto, all'interno dell'area denominata Prato delle Cornacchie, situata nel Parco delle Cascine, del gruppo musicale Litfiba;

Che questi concerti richiameranno nell'area del Parco delle Cascine un grande afflusso di pubblico, stimato in decine di migliaia di persone;

Che per permettere un ordinato accesso alle aree è stata definita un'area di sicurezza transennata e presidiata per l'accesso agli impianti di spettacolo;

Che l'area di interesse del Parco delle Cascine è delimitata dalle seguenti strade: P.le Vittorio Veneto; Via del Fosso Macinante; Via del Visarno; Via delle Cascine dall'intersezione con Via Paisiello fino a P.le delle Cascine;

V.le dell'Aeronautica; Viale del Pegaso; Via del Barco da Viale del Pegaso fino all'intersezione con Via de Vespucci; Piazzale dell'Indiano; Viale George Washington; P.le Kennedy; Passerella pedonale dell'Isolotto; V.le dei Lecci; V.le Lincoln; Ponte tramviario al Pignone;

Che nella zona interessata dall'evento, come sopra delimitata, sono presenti alcune attività commerciali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande;

Che gli spettatori cominceranno ad affluire nell'area fin dalle prime ore del mattino;

Che ci sarà una grande concentrazione di persone all'interno di una area verde sottoposta a particolare tutela in quanto bene paesaggistico-ambientale e storico-architettonico;

Che, per tali eventi, è stata convocata la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi in data 2 luglio 2026;

Che si ritiene necessaria l'adozione di un provvedimento mirato a tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, che impedisca:

1 - la vendita per asporto di bevande contenute in qualsiasi contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio autorizzato;

2 - la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi di somministrazione e vendita presenti nella zona;

3 - l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o altro contenitore di vetro;

4 - l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

5 - la detenzione e l'utilizzo di artifici pirotecnici, anche se di libera vendita;

Che tali provvedimenti devono essere efficaci nei seguenti orari:

- Dalle ore 9.00 del giorno 12 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 13 luglio 2026;
- Dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 16 luglio 2026;
- Dalle ore 9.00 del giorno 23 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 24 luglio 2026.

Che l'area interessata dal provvedimento è il Parco delle Cascine, ricompresa nelle seguenti strade perimetrali:

P.le Vittorio Veneto; Via del Fosso Macinante; Via del Visarno; Via delle Cascine dall'intersezione con Via Paisiello fino a P.le delle Cascine; V.le dell'Aeronautica; Viale del Pegaso; Via del Barco da Viale del Pegaso fino all'intersezione con Via de Vespucci; Piazzale dell'Indiano; Viale George Washington; P.le Kennedy; Passerella pedonale dell'Isolotto; V.le dei Lecci; V.le Lincoln; Ponte tramviario al Pignone;

Che tale provvedimento è finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica, che verrebbe messa in pericolo dalla dispersione incontrollata di contenitori di vetro in spazi ristretti caratterizzati da un eccezionale concentrazione di persone;

Che si rende necessario vietare qualsiasi spray contenente principi urticanti, anche se di libera vendita e detenuto in forma legittima perché, data la grande concentrazione di persone, l'eventuale utilizzo ingiustificato genererebbe reazioni incontrollate della folla tali da comportare grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

Che inoltre la detenzione e l'eventuale utilizzo di artifici pirotecnici, anche se classificati di libera vendita, o di qualsiasi altro materiale esplodente, potrebbe ingenerare nel pubblico analoghe reazioni di cui al punto precedente;

Rilevato quindi che sussistono i presupposti per adottare un provvedimento contingibile e urgente come sopra indicato, a tutela della pubblica incolumità;

VISTO che l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce alla Sindaca, quale Ufficiale di governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

RITENUTO opportuno prevedere la vigenza del presente provvedimento dalle ore 09.00 di ciascun giorno interessato dagli eventi suddetti fino alle ore 03.00 del giorno successivo;

ORDINA

che

- Dalle ore 9.00 del giorno 12 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 13 luglio 2026
- Dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 16 luglio 2026
- Dalle ore 9.00 del giorno 23 luglio fino alle ore 3.00 del giorno 24 luglio 2026

nell'area del Parco delle Cascine, ricompresa nelle seguenti strade perimetrali:

P.le Vittorio Veneto; Via del Fosso Macinante; Via del Visarno; Via delle Cascine dall'intersezione con Via Paisiello fino a P.le delle Cascine; V.le dell'Aeronautica; Viale del Pegaso; Via del Barco da Viale del Pegaso fino all'intersezione con Via de Vespucci; Piazzale dell'Indiano; Viale George Washington; P.le Kennedy; Passerella pedonale dell'Isolotto; V.le dei Lecci; V.le Lincoln; Ponte tramviario al Pignone;

sia vietata:

- 1 - la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro da parte di qualsiasi attività di vendita o di somministrazione;
- 2 - la somministrazione di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi natura da parte degli esercizi pubblici e di vendita;
- 3 - l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o altro contenitore di vetro;
- 4 - l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti, nonché di altri analoghi strumenti, atti ad arrecare offesa o provocare irritazione, indipendentemente dalla loro libera commercializzazione, riservando alle Forze dell'Ordine e agli operatori autorizzati le sole eccezioni connesse ad esigenze istituzionali;
- 5 - l'introduzione, detenzione o utilizzo di artifici pirotecnici, sia classificati di libera vendita, che di qualsiasi altro materiale esplodente;

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nelle località interessate dal divieto di vendita di esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi;

INFORMA

Che fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato, la violazione alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro;

Che verrà altresì applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 conseguente alla eventuale inottemperanza al presente provvedimento;

Che le Forze di Polizia vigileranno sul rispetto di tale ordinanza;

Che la presente ordinanza è inviata preventivamente al Prefetto ai sensi dell'art. 54 c 4 del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267;

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Direzione

Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Attività Economiche e Turismo, al Questore di Firenze;

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della

Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 07/07/2026

Sottoscritto digitalmente da

La Sindaca

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.